



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Abolizione della prescrizione del reato **TUTTI IN GALERA**

di **Tommaso Servetto**

Ebasta con questa benedetta prescrizione!

Basta con affermazioni ipocrite e populiste secondo cui l'abolizione è necessaria per far andare in galera i corrotti.

La prescrizione del reato è un principio di civiltà giuridica che prevede la rinuncia al processo ed alla punizione dopo che è decorso un certo lasso di tempo, oggi abbastanza lungo, dalla commissione del reato.

Per chi, ovviamente in BONAFEDE, non lo sapesse la prescrizione del reato di corruzione è, oggi, compresa la sospensione prevista per i diversi gradi di giudizio, di 15 anni e 6 mesi e, se è aggravata, in 19 anni e 7 mesi.

Il nostro ministro pentastellato anziché contare gli anni conta le stelle se ritiene che in quasi 20 anni non si riesca a fare un processo!

E ipocrisia usare la corruzione da sbandierare per ottenere il consenso perché se si vuole davvero rendere imprescrivibile la corruzione basta dirlo aggiungendo due parole all'art. 157 del codice penale laddove già prevede che la prescrizione non estingue i reati puniti con l'ergastolo.

La verità è che si vuole rendere imprescrivibile tutto e così arriveremo al paradosso che per un furto di un grappolo d'uva un soggetto vada in carcere 20-30 anni dopo e dovrà spiegare ai suoi nipotini che 30 anni prima aveva rubato un grappolo d'uva.

Il meccanismo che si scatterà è prevedibile poiché gran parte dei giudici verranno assegnati al primo grado affinché sia fatta una sentenza nei tempi previsti, che vanno da un minimo di sette anni e mezzo fino a circa 25 anni per i reati più gravi, lasciando scoperte le Corti di Appello e la Cassazione, tanto non succede più niente e non decorre la prescrizione, ed i poveri Giudici assegnati a questi ulteriori gradi di giudizio si troveranno a giudicare reati commessi 20-30 anni prima.

E chi se ne frega se la



convenzione dei diritti dell'uomo prevede che ogni persona ha diritto ad un processo in un tempo ragionevole.

Di più. Se un imputato viene assolto in primo grado è sufficiente che il Pubblico Ministero faccia appello ed il poveretto si

troverà con una pendenza giudiziaria tutta la vita solo perché, vivaddio, ai nostri governanti non è ancora venuto in mente di abrogare la norma che prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato.

Mi chiedo se questo può

ANNO VIII
N. 5 - DICEMBRE 2018

In questo numero

■ Penale

- Essere avvocato **Pagina 2**
- Riciclaggio **Pagina 3**
- Responsabilità degli enti **Pagina 3**
- Massime **Pagina 3**

■ Civile

- Diritto di famiglia **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

essere un ragionamento sensato da parte di chi dice di essere un avvocato sia pure da poco tempo.

Non c'è BONAFEDE che tenga quando alle critiche si risponde che così, con l'abolizione della prescrizione, si bloccheranno gli azzecagarbugli (intendendo gli avvocati) dai loro giochini.

Sappia Signor Ministro che gli avvocati non sono azzecagarbugli ma uomini di legge che difendono i diritti dei cittadini più di quanto pretende di farlo Lei che, se si riteneva un azzecagarbugli,

questa volta col diritto del cittadino non ci ha azzeccato per niente.

La inaccettabile proposta governativa non farà altro che allungare i tempi per la definizione dei processi tenendo il cittadino sulla graticola per un numero di anni spropositato con, spesso, gravissimi danni determinati dalla pendenza giudiziaria.

Aveva ragione il mio saggio nonno, quando mi diceva che "Èl temp mal è spendù a sarà mai rendù" (Il tempo mal speso non sarà mai reso).

Felice Natale e sereno 2019 dal Comitato di Redazione



Ci sono tanti modi per condividere la gioia del Natale. Primo tra tutti, aiutare concretamente chi è nella sofferenza. Per questo proponiamo di sostenere la Fondazione FORMA (Fondazione Ospedale Regina Margherita: www.fondazioneforma.it - C.F. 97661140018) che da anni offre speranza e sostegno concreto ai bambini ricoverati nel nostro polo pediatrico di eccellenza.

Essere Avvocato

di Flavio Campagna

Questo 2018 ha visto un attacco generalizzato all'avvocatura, al suo ruolo ed alla figura dell'avvocato.

Sono sotto gli occhi di tutti le manifestazioni di "fastidio" nei nostri confronti. Si pensi a quei magistrati che nei loro provvedimenti si spingono a giudicare la qualità della difesa, per tacere di certe liquidazioni di gratuito patrocinio ai limiti dell'elemosina o si pensi alle esternazioni del ministro Bonafede.

Prima però di "alzare la voce" o "battere i pugni" e difendere la nostra autorevolezza, dobbiamo guardarci allo specchio e chiederci se la deontologia è ancora il faro della nostra professione. Deontologia, dal greco δέον -οντος (deon) e λογία (loghia), è letteralmente "studio del dovere", cioè trattazione filosofico-pratica delle azioni doverose e loro codificazione, che si traduce in un insieme di regole comportamentali, il cosiddetto codice etico. La correttezza etica di un comportamento è un dovere assoluto e inderogabile.

In altre parole o si rispettano le regole del gioco o non si gioca.

E non è solo una questione di corretto esercizio

della professione perché l'avvocato non è e non può essere un semplice professionista. L'avvocato è il baluardo della legalità, garante del rispetto delle leggi e dell'ordinamento dagli abusi che possono verificarsi nei rapporti sociali e, purtroppo, nelle aule di giustizia. Tale ruolo impone un'integrità che deve poter essere apprezzata dalla collettività: l'essere e l'apparire nell'avvocato devono coincidere. Probità, dignità e decoro devono governarci nell'espletamento dell'incarico, nei rapporti con clienti, colleghi e magistrati, ma, soprattutto, nei rapporti sociali in modo da valorizzare la professione che si incarna e così nobilitare la classe forense.

Il singolo è specchio e depositario delle qualità dell'intera avvocatura e deve sempre agire salvaguardando la reputazione e l'immagine della professione forense.

Un'avvocatura è autorevole, solo se seria e preparata, leale e corretta, dotata di equilibrio e di misura, fedele e affidabile, autonoma ed indipendente: qualità irrinunciabili per chi deve garantire in ogni sede il rispetto dei diritti e del vivere civile.

Il peso di un tale rilievo deve accompagnare il quotidiano esercizio della

professione anche a fronte delle indubitabili difficoltà che oggi incontriamo.

La nostra professione vive certamente un momento molto delicato che riguarda soprattutto chi si affaccia per la prima volta al nostro mondo; ma è proprio in momenti come questi che si deve fare fronte comune, che si deve sentire il sentimento di appartenenza, cercando di trasmetterlo ai più giovani e sostenendo la loro passione e il loro entusiasmo.

Una passione che è fatta soprattutto di cuore perché come diceva Calamandrei "molte professioni possono farsi con il cervello e non con il cuore; ma l'avvocato no! L'avvocato non può essere un puro logico né un ironico scettico, l'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé; assumere su di sé i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. Per questo amiamo la nostra toga; per questo vorremmo, che quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cenico nero al quale siamo affezzionati, perché sappiamo che esso è servito ad asciugare qualche lacrima, a risollevarne qualche fronte, a reprimere qual-

CASELLARIO DI POLIZIA: DURA 20 ANNI

di Giulia Elena Mondino

Cass. civ. Sez. I,
ordinanza 29.8.2018, n. 21362

L'archiviazione del procedimento penale non impone alla polizia giudiziaria di cancellare dagli archivi del Centro Elaborazione Dati Interforze i dati personali degli indagati raccolti durante le indagini. L'art. 10, comma 3, lett. f) D.P.R. n. 15 del 2018 fissa infatti in venti anni dal provvedimento di archiviazione il termine per la conservazione dei dati raccolti per finalità di polizia da organi, uffici, comandi di polizia.

Il cd. diritto all'oblio dell'interessato, inteso come diritto ad ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano "allorché debbano ritenersi venute meno le finalità che ne giustificano la conservazione" va infatti, in tali casi, bilanciato con altri interessi, ritenuti nella specie preminenti, quale quello sotteso "all'esercizio dei compiti di prevenzione e repressione dei reati e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Nessuna incidenza sulla materia ha il recente reg. UE 2016/679, a cui l'orientamento interno si è adeguato con d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. d), non si applica ai trattamenti di dati personali "effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse".

Ogni volta che un cittadino entrerà in rapporto con gli uffici di Polizia, vuoi perché querelato o indagato per qualsivoglia motivo, viene "schedato" ed i suoi dati, nonché la causa dell'individuazione, vengono inseriti nel cosiddetto casellario di polizia. Venuta meno la causa del loro inserimento si ha diritto alla cancellazione dei dati? L'Ordinanza in commento dice di no.

che sorpreso e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia".

Insieme al cuore non venga mai meno la schiena dritta in modo che il "fastidio" del potere si trasformi in timoroso rispetto.

Massime a cura di Alessia De Cristofaro e Roberto Giordano

NUOVO REVIREMENT DELLA CASSAZIONE SULLA DELEGA ORALE AL SOSTITUTO PROCESUALE

Cass. pen., Sez. I,
02.10.2018, n. 48862

La pronuncia in commento chiarisce che non sarà più necessaria la forma scritta per la nomina di un sostituto da parte del difensore di fiducia nel processo penale e ciò sia in ragione dell'interpretazione letterale dell'art. 14 Legge Professionale che prevede che l'avvocato possa farsi sostituire da un altro avvocato con incarico verbale, occorrendo la forma scritta soltanto nel caso in cui il delegato sia un praticante abilitato, sia in ragione della finalità stessa della norma ovvero nell'esigenza di semplificazione degli adempimenti a carico del difensore impossibilitato e nell'armonizzazione della normativa a quella di altri paesi europei con tradizione giuridica affine a quella italiana.

Da ora in avanti, quindi, sarà sufficiente che il difensore sostituto, fisicamente presente in udienza, dichiari oralmente a verbale che sta sostituendo per l'udienza il difensore titolare.

PER L'INDEBITA COMPENSAZIONE PAGA ANCHE IL CONSULENTE

Cass. pen., Sez. III,
10.11.2017, n. 37094

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha chiarito che, in relazione al reato di indebita compensazione di cui all'art. 10 quater D.L.vo 74/2000, deve ritenersi responsabile anche l'amministratore della società di consulenza che crea e

commercializza schemi di evasione fiscale e si accolla, attraverso la trasmissione telematica degli F24, il debito tributario riferibile a terzi, consentendogli così un'apparente regolarizzazione.

Il delitto in esame, pertanto, risulta raffigurabile non solo in capo al contribuente, bensì ad ogni soggetto che, al di là della qualifica rivestita, possa realizzare la condotta tipica.

E' REATO VENDERE ACQUA ESPOSTA AL SOLE

Cass. pen., Sez. III,
sent. 28/8/2018 n. 39037

Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione è un reato di pericolo presunto con anticipazione della soglia di punibilità per la rilevanza del bene protetto, la salute, sicché il reato si concretizza anche senza l'effettivo accertamento del danno al bene protetto.

La contravvenzione in questione, infatti, è configurabile ogniqualvolta si accerti che le concrete modalità della condotta siano idonee a determinare anche solo il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute della persona.

Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che il cattivo stato di conservazione degli alimenti si può verificare anche in quelle situazioni in cui le sostanze sono ancora genuine e sane, ma risultano preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto.

Nella sentenza in questione, la Corte pertanto ha affermato che la conservazione di bottiglie di acqua minerale in contenitori all'aperto ed esposti alla luce solare configura la contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, atteso che l'esposizione, anche parziale, dell'acqua ai raggi del sole può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto può determinare l'insorgenza di fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto.

L'AVVOCATO HA IL DIRITTO AD AVERE TEMPO PER PREPARARE LA DIFESA

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo,
Sentenza 26 Luglio 2018
Ricorso N. 35778/11

Come è noto, l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, infatti, tutela ed assicura agli imputati l'equo processo e il diritto di difesa.

La Corte Europea dei Diritti dell'uomo, pertanto, con la sentenza in oggetto ha affermato che integra una violazione del diritto di difesa e dell'equo processo consentire alla difesa dell'imputato di prendere visione del fascicolo solo il giorno prima dell'udienza.

Non concedere il tempo necessario per preparare il processo ed ottenere la documentazione necessaria alla difesa del proprio assistito, infatti, impedisce al difensore di svolgere in maniera effettiva il proprio compito e ciò configura una lesione del diritto di difesa e dell'equo processo tutelato dall'art. 6 della CEDU.

E' riciclaggio il versamento di denaro proveniente da reato sul proprio conto corrente

**Cass. Pen., V Sez.,
sent. 17.5.2018
n. 21925**

La Corte di Cassazione si è recentemente occupata dell'inquadramento giuridico della condotta di chi, estraneo al reato, compie operazioni sul proprio conto corrente tentando di cancellare le tracce della provenienza delittuosa del denaro.

Con la sentenza in commento, il Supremo Collegio ha confermato la condanna per il reato di riciclaggio a carico di diversi soggetti che, senza concorrere nel reato di bancarotta ascrivito ad altri coimputati, compivano operazioni bancarie di varia natura con denaro sottratto alla procedura concorsuale a loro pervenuto a seguito di operazioni di trasferimento effettuate direttamente dai falliti o da soggetti che, a loro volta, le avevano ricevute da questi ultimi. Secondo l'accusa le operazioni bancarie effettuate dagli imputati miravano ad ostacolare la provenienza delittuosa del denaro ivi impiegato.

Il Giudice di legittimità ha ritenuto infondati tutti i ricorsi proposti dai vari imputati che

contestavano la configurazione giuridica dei fatti sia sotto il profilo dell'elemento materiale sia sotto il profilo soggettivo ed ha ribadito che "l'efficacia dissimulativa dell'azione del soggetto-agente rispetto all'origine delle somme non deve essere assoluta". L'assunto si evince dal testo dell'art. 648 bis che, utilizzando il termine "ostacolare", ritiene sufficiente ad integrare il reato di riciclaggio il compimento di operazioni che rendano difficile l'accertamento della provenienza del denaro.

La Corte ha inoltre considerato irrilevante la circostanza che non vi sia stato un passaggio diretto delle somme di denaro dai responsabili della bancarotta a taluni imputati e che il trasferimento sia avvenuto attraverso l'opera di altri riciclatori dopo notevole lasso di tempo, ritenendo ogni trattamento di denaro diretto ad ostacolare la provenienza illecita, in qualsiasi momento avvenuto, pienamente idoneo ad integrare il reato di riciclaggio.

Infine, sono stati precisati i confini tra i reati di riciclaggio, ricettazione e favoreggiamento reale affermando che il primo reato si caratterizza ri-

di Roberta Maccia

spetto al secondo oltreché per la peculiarità della condotta di ostacolo all'identificazione della provenienza del bene,

anche per il "dolo generico di trasformazione della cosa" per impedirne l'accertamento dell'origine. Viceversa, nel fa-

voreggiamento, l'agente è animato dall'esclusiva volontà di favorire colui che deve conseguire l'utilità.

SEQUESTRO IMPEDITIVO ANCHE A CARICO DEGLI ENTI di Roberta Maccia

Cass. pen. Sez. II ud. 10.7.2018 n. 34293

Con una recentissima decisione la Corte di Cassazione ha autorizzato l'adozione a carico di una società, sottoposta a procedimento penale ai sensi del d.lgs 231/2001, del sequestro preventivo c.d. impeditivo volto, cioè, ad evitare che vengano protratte o aggravate le conseguenze dannose del reato o ad impedire la commissione di altri reati (art. 321 comma 1 c.p.p.)

Il caso vagliato dal Supremo Collegio riguarda alcuni soggetti cui veniva contestato il reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640 bis) per aver fatto percepire indebitamente alla società da essi gestita erogazioni pubbliche in ragione della realizzazione di serre fotovoltaiche senza rispettare l'obbligo di coltivazione continuativa e permanente. A carico della società inquisita, il GIP presso il Tribunale di Trani aveva disposto il sequestro preventivo di tre impianti fotovoltaici a norma dell'art. 321 comma 1 c.p.p. ritenendo che la disponibilità di detti beni da parte dell'ente potesse protrarre od aggravare le conseguenze dannose del reato ovvero agevolare la commissione di nuovi reati.

Sul punto, il ricorso della difesa era fondato sul dato testuale dell'art. 53 D.lgs 231 che, nel prevedere la misura del sequestro preventivo a carico degli enti, fa espressa menzione dell'art. 321 commi 3, 3 bis e 3 ter cpp ovverosia della cautela finalizzata alla confisca escludendo in tal modo il sequestro

impeditivo dal novero delle misure applicabili a carico degli enti collettivi.

Il Giudice di legittimità ha rigettato il ricorso riconoscendo l'opportunità della misura adottata dal GIP di Trani, la sua maggiore adeguatezza al conseguimento delle finalità impeditive e soprattutto la non incompatibilità rispetto alle misure interdittive previste dal D.lgs 231. Il Supremo Collegio ha altresì osservato che, pur non essendo richiamato dalla legge, l'adozione del sequestro previsto dal primo comma dell'art. 321 c.p.p. nel procedimento ex D.lvo 231/2001 trova giustificazione a livello sistematico in quanto "...si tratta di un istituto generale (in quanto previsto nel cod. proc. pen.) che non trova ostacolo di natura logica-giuridica...ad essere applicato anche agli enti" e a livello letterale nell'art. 34 D.lgs cit. che, nel procedimento volto all'accertamento della loro responsabilità amministrativa, dispone l'osservanza delle norme del codice di procedura penale e delle sue norme di attuazione in quanto compatibili.

L'orientamento, sommariamente descritto, ha suscitato severe critiche tra i Commentatori tanto che non si è esitato a qualificare come "inattesa", "sorprendente" "strana e pericolosa" la decisione (cfr C. Santoriello "Quando il Giudice si sostituisce al legislatore, anzi lo esautorà..." in www.giurisprudenzapenale.com).



**Notiziario bimestrale di informazione
giuridica locale registrato presso
il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Publicato on-line
sul sito web: www.legalitorino.it**

Redazione: Studio Legale Servetto
Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cagno
Alessia De Cristofaro - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni -
Piermario Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agora'

INFORMAZIONE PROMOZIONALE

*"L'esercizio fisico è indispensabile per percepire e controllare
corpo e mente con consapevolezza e profondo rispetto"*

**Prof. Dott. Marco Ciervo – Direttore Scientifico C.E.O.T.
Collegio Europeo di Osteopatia Tradizionale**

■ trattamenti personalizzati di riabilitazione funzionale, di natura osteopatica e kinesiterapica

■ valutazioni di posturologia per bambini ed adulti di ogni età

■ attività fisica personalizzata in ambiente confortevole e riservato



Osteosistema Biodinamico

**Clinical Pilates
Metodo Marco Ciervo**

**Via Condove 19/A - Torino - Tel. 011/508.91.84
www.marcociervo.com - info@marcociervo.com**

La compagna della madre biologica può adottare il minore

di Laura Peyra

La Corte d'Appello di Napoli, sezione per i Minorenni, con sentenza in data 4/7/2018, in integrale riforma della sentenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha disposto l'adozione del minore da parte della compagna della madre biologica, disponendo altresì che il minore assuma il cognome dell'adottante.

Il Giudice di primo grado aveva infatti rigettato il ricorso con il quale veniva avanzata la richiesta di adozione da parte della compagna della madre biologica del minore, concepito con procreazione medicalmente assistita, eterologa. La coppia, convivente fin dal 2008, è anche unita civilmente ed entrambe le componenti della coppia si sono occupate fin dalla nascita del piccolo, accudendolo e provvedendo al mantenimento e all'educazione.

La madre biologica, sentita dal Giudice di primo grado, aveva espresso il proprio consenso alla adozione ed il P.M. parimenti si era pronunciato favorevolmente.

Il Tribunale ha ritenuto che, in caso di adozione, la responsabilità genitoriale è esercitata esclusivamente dal-

l'adottante (in quanto coniuge dell'altro genitore), mentre nel caso di specie la madre biologica aveva sì espresso il suo consenso all'adozione, senza però rinunciare all'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore; ed anzi, con la ferma volontà di entrambe le mamme di esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale, il che non sarebbe comunque consentito dalla legge.

La Corte d'Appello di Napoli ha per contro rilevato in primo luogo come la giurisprudenza minorile aveva ritenuto applicabile l'art. 44 1° comma lett. D) l. 184/83 a coppie omosessuali, consentendo l'adozione del figlio biologico di un partner (in genere di sesso femminile) da parte dell'altro, se legato da uno stabile vincolo affettivo al minore.

Nel caso di specie la relazione socio-ambientale dei Servizi Sociali del Comune di Napoli ha constatato le ottime condizioni fisiche e psicologiche del bambino nonché l'idoneità affettiva della adottante che è apparsa capace di educare e istruire il minore, cui è affettivamente legatissima (considerandolo un figlio); l'adozione richiesta corrisponde quindi in

pieno all'interesse concreto del piccolo (che è appunto il superiore interesse del minore, nella specie svilito dal Tribunale con la sentenza appellata).

Sul punto la Corte evidenzia che: "Punto di partenza è la tutela del superiore interesse del minore, 'stella polare' del sistema" e che la giurisprudenza attribuisce alla tutela del superiore interesse del minore plurime valenze, di diritto sostanziale ma anche processuale (è sufficiente richiamare il ruolo centrale che ha ormai assunto - anche normativamente - l'ascolto).

"Può allora affermarsi, con la giurisprudenza ormai consolidata e la migliore dottrina, che il principio del superiore interesse del minore, per la sua primaria rilevanza, sia costituzionale e di diritto interno, sia europea sia internazionale, svolge una funzione integratrice, ma anche di adeguamento, conformazione e di correzione dello stesso principio di legalità (da qui, ad es, la rilevanza dei rapporti familiari anche solo di fatto), consentendo di temperare o al limite di disapplicare talune norme che incidono sui minori" (in tal senso la recente Cass. 14007/2018).

Accanto alla genitorialità naturale si pone però quella da procreazione medicalmente assistita, che implica l'intervento di un terzo, il medico, e che può prescindere del tutto dal legame genetico del figlio con la coppia richiedente; la procreazione medicalmente assistita eterologa, infatti, può essere anche doppia, ovvero totale (in quanto sia il gamete maschile che quello femminile sono estranei alla coppia richiedente); vi è quindi un almeno tendenziale disallineamento (come del resto per l'adozione) tra dato genetico e stato di filiazione.

Tale genitorialità è insopportabile all'applicazione delle disposizioni civilistiche dettate essenzialmente per quella naturale.

Le fondamentali normative (principalmente pur se non esclusive) della genitorialità da procreazione medicalmente assistita si rinvencono nella l.

LA NONNA ACQUISITA HA DIRITTO A MANTENERE I RAPPORTI CON I NIPOTI

Cass. sez.ne I,
ordinanza 25/7/2018 n. 19780

Con il provvedimento indicato la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato la questione della tutela del rapporto interpersonale tra la moglie in seconde nozze del nonno biologico e le di lui nipoti.

La vicenda trae origine a seguito della domanda proposta al Tribunale dal nonno e dalla nonna "acquisita" al fine di sentire dichiarare il loro "diritto a mantenere rapporti significativi con le due nipotine poiché, a causa dell'assoluto rapporto conflittuale in essere tra i genitori delle bambine, i rapporti con i nonni rischiavano di essere compromessi.

Sia il Tribunale per i Minorenni di Roma sia la Corte di Appello sezione per i Minori di Roma, a fronte del ricorso proposto dai nonni, avevano riconosciuto il diritto indicato a favore del nonno, non essendo la di lui moglie in seconde nozze, ascendente delle minori.

Di diverso avviso i giudici della Suprema Corte che, preso atto della abituale frequentazione delle bambine con entrambi i nonni e la non opposizione dei genitori, hanno ravvisato nella fattispecie una "famiglia allargata" e quindi meritevole di tutela anche alla luce della giurisprudenza europea "che ha evidenziato la necessità di ampliare il più possibile i contatti del minore con persone appartenenti al suo nucleo familiare allargato, nella misura in cui tali relazioni si traducono in un beneficio per l'equilibrio psicofisico del medesimo".

40/04 quale "riscritta" e "costituzionalizzata" dalla giurisprudenza.

Comunque la genitorialità da procreazione medicalmente assistita eterologa (anche 'doppia' con gameti sia maschili che femminili) è vera genitorialità, sia pure su basi diverse da quella biologica.

La giurisprudenza ha poi evidenziato casi di nascite da procreazione medica assistita realizzata da coppie omosessuali femminili caratterizzate da un legame biologico-genetico del nato con entrambe le donne (l'una gestante l'altra donatrice dei gameti femminili), cfr. Cass. 19599/16.

In altri (e più numerosi) casi la partner della madre biologica (più di preciso, la gestante) non ha alcun legame biologico-genetico con il nato (i gameti femminili sono quelli della gestante, o di una terza anonima), ma ciò non ha alcuna rilevanza, alla stregua delle richiamate disposizioni della l. 40/2004 sulla formazione del rapporto genitoriale.

In una prospettiva di diritto internazionale privato, numerose pronunce hanno riconosciuto l'efficacia nel nostro Paese di provvedimenti stranieri di adozione piena, ma anche di atti e di provve-

dimenti indicanti la doppia genitorialità omosessuale.

A maggior ragione allora, in tale più ampia prospettiva, i giudici hanno il dovere (naturalmente una volta accertata la ricorrenza dei requisiti di legge) di disporre, quando richiesta, l'adozione ex art. 44 1° comma, lett. d) l. 184/1983.

Infine la Corte adita esamina la richiesta dell'appellante di provvedere sul cognome del minore.

L'art. 55 l. 184/1983 rinvia all'art. 299 c.c., alla stregua del quale l'adottato assume il cognome dell'adottante e l'antepone al proprio.

Nella specie però l'appellante chiede che il minore posponga il proprio cognome a quello materno che attualmente porta, in quanto il minore è già scolarizzato, e quindi è già individuato con un cognome.

La Corte, tenuto conto della funzione identitaria del cognome - al riguardo l'art. 262 c.c. - reputa che la disposizione dell'art. 299 c.c. non sia inderogabile, in quanto - a fronte di obiettive ragioni - il cognome dell'adottante ben possa essere posposto a quello dell'adottato.

SE IL CONDUCENTE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA L'ASSICURAZIONE NON PAGA

Cass. Sezione Terza Civile,
23 agosto 2018, n. 21027

Con la pronuncia indicata la Suprema Corte ha chiarito che la clausola del contratto di assicurazione che esclude la copertura assicurativa per i danni subiti dai terzi trasportati nel caso in cui il conducente guidava in stato di ebbrezza, ovvero è stato sanzionato, è valida.

La Corte ha inoltre precisato che, per l'accertamento dello stato di ebbrezza, pur non essendo bastevole il "mero dato di fatto evinto dal verbale dei militari accorsi sul luogo" non è necessario il previo accertamento del Giudice penale perché tale presupposto non è richiesto nella clausola del contratto di assicurazione.

Nella sostanza è il Giudice civile chiamato a decidere sul risarcimento che dovrà accertare, in via incidentale, la sussistenza o meno dello stato di ebbrezza del guidatore al momento del sinistro valutando i documenti e le testimonianze raccolte in corso di causa.

Qualora nel processo civile sia stata raggiunta la prova circa la sussistenza dello stato di ebbrezza, l'assicuratore ha diritto di esercitare la rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo salvo che quest'ultimo provi che il mezzo era circolato contro la sua volontà.

Alla luce di ciò, è bene fare l'alcoltest al guidatore prima di accettare un passaggio altrimenti si viaggia a proprio rischio e pericolo...